



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO BABY'S HOUSE

I. COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA

ART. 1 Denominazione

Con la denominazione "Associazione Asilo nido BABY'S HOUSE" è costituita un'associazione con sede a Giubiasco, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile Svizzero. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 Scopi

L'Associazione ha lo scopo di accogliere presso le proprie strutture bambini in età compresa fra i 0 e i 4 anni. Ha come finalità quella di inserire il bambino in un nuovo contesto extrafamiliare e di sviluppare il processo di socializzazione, all'interno di un ambiente educativo dove vengono offerte esperienze, pensate e programmate intenzionalmente, di gioco, esplorazione, comunicazione, apprendimento, inerenti ai bisogni di crescita affettiva e cognitiva del bambino. Un'ulteriore scopo è di sostenere le famiglie offrendo loro delle strutture idonee nella cura ed educazione dei bambini. Per raggiungere tali scopi, l'Associazione gestisce, in conformità con la Legge per le famiglie e alle direttive concernenti gli asili nido l'ASILO NIDO BABY'HOUSE di Giubiasco.

L'associazione è aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro.

II. SOCI

ART. 3 Condizioni

Possono essere soci dell'Associazione, dopo avere versato la tassa annuale fissata dall'Assemblea:

- ogni persona fisica e giuridica che ne condividono gli scopi.
- i genitori dei bambini che frequentano le nostre strutture ed attività.
- ogni persona fisica, giuridica, Comuni o Enti che grazie al loro apporto contribuiscono in modo determinante agli intenti dell'associazione.

ART. 4 Ammissione

La domanda di ammissione come socio è da inoltrare per iscritto al Comitato il quale formula la sua proposta di adesione all'assemblea.

ART. 5 Responsabilità

I soci non sono personalmente responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

ART. 6 Dimissioni ed esclusione

I soci hanno facoltà di dimettersi, comunicandolo per iscritto al Comitato. Ad esclusione dei soci fondatori lo status di socio si estingue inoltre se non si è provveduto al pagamento

della quota annuale. Il Comitato ha diritto di escludere i soci che portano pregiudizio agli interessi dell'Associazione.

III. ORGANIZZAZIONE

ART. 7 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Comitato
- il revisore dei conti

A. ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione, essa è composta dai soci attivi in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

ART. 8 Convocazioni e presidenza

Il Comitato convoca l'Assemblea, una volta all'anno, o su richiesta di soci rappresentanti un quinto dei voti. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal vice presidente.

ART. 9 Competenze

L'Assemblea sociale compete:

- a) La nomina per un periodo di 3 anni del comitato direttivo, del Presidente e dell'ufficio di revisione.
- b) delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione;
- c) approva i conti d'esercizio, il bilancio, il preventivo annuo e le spese non preventivate;
- d) stabilisce le quote sociali annue;
- e) modifica lo statuto e scioglie l'Associazione;
- f) decide sulle proposte presentate dal Comitato e dai suoi soci;



B. COMITATO

ART. 10 Composizione

Il comitato si compone almeno di 3 membri, precisamente:

1. Il presidente
2. Il vice-presidente
2. Il segretario-cassiere

ART. 11 Competenze

Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione: assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, conformemente alle decisioni dell'Assemblea; avendo riguardo per i limiti di spesa approvati dall'Assemblea, il Comitato esercita tutte le competenze non deferite ad altri organi.

Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, si organizza liberamente e regola i diritti di firma dei propri membri e dei dipendenti.

Decide sui ricorsi contro la mancata ammissione di nuovi soci e delibera sulle proposte di esclusione di soci d'intervento.

C. REVISORE DEI CONTI

ART. 12 Revisore dei conti

L'assemblea generale nomina un revisore per un periodo di 2 anni, il quale provvede alla revisione dei conti e ne fa rapporto annualmente all'Assemblea.

Il Comitato può fare capo ad un servizio professionale esterno di revisione, per un migliore controllo, senza con ciò togliere la responsabilità statutaria del comune revisore.

D. DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 Responsabile

La direzione dell'Asilo nido BABY'HOUSE è affidata ad un Responsabile qualificato nell'educazione della prima infanzia. Al Responsabile sono affidati i compiti di gestione e coordinamento operativo del Servizio. Il Comitato definisce il suo capitolato d'oneri e può delegargli parte delle proprie competenze di gestione corrente.

IV. RISORSE

ART. 14 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- 1) Dalle quote sociali
- 2) Dai ricavi per prestazioni, corrisposti dagli utenti dei servizi
- 3) Dai contributi dei Comuni della Confederazione e del Cantone
- 4) Da donazioni, legati e altre prestazioni accettate dal Comitato.

V. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 Modifica degli statuti e scioglimento dell'Associazione

Le modifiche del presente statuto, così come lo scioglimento dell'Associazione, possono essere decisi solo da un'assemblea convocata espressamente a tale scopo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea generale a maggioranza dei 2/3 dei voti.

In caso di scioglimento cessa lo scopo principale dell'Associazione, quindi l'asilo nido deve essere chiuso. Ne verrà data comunicazione ai dipendenti dell'istituto entro un termine di 3 mesi dalla decisione di scioglimento.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni di Leggi vigenti.

Il presente statuto sostituisce quello del 25 aprile 2012.

Giubiasco, 16 maggio 2013

Il presidente:

Il vice presidente: